



COMUNE DI BOTTANUCO

PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento per la disciplina
e la gestione delle sponsorizzazioni,
donazioni e liberalità
a favore del Comune di Bottanuco

INDICE

Titolo I – SPONSORIZZAZIONI: NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Progetto di sponsorizzazione	5
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta degli sponsor.....	5
Art. 5 - Atto di mecenatismo.....	6
Art. 6 - Diritto di rifiuto	6
Art. 7 - Diritto di esclusiva	6
Art. 8 - Contratto.....	7
Art. 9 - Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto.....	7
Art. 10 - Destinazione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni	7
Art. 11 - Trattamento dei dati personali	7
Art. 12 - Verifiche e controlli.....	8
Art. 13 - Norme comuni	8
Art. 14 - Aspetti contabili e fiscali	8
Titolo II - EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI.....	9
Art. 15 - Oggetto	9
Art. 16 - Iniziativa	9
Art. 17 – Forma e competenza.....	9
Art. 18 – Accettazione e rinuncia alla donazione	10
Art. 19 – Donazioni promissorie	10
Art. 20 – Casi particolari.....	11
Art. 21 – Obblighi del Comune.....	11
Art. 22 – Riconoscimenti	11
Art. 23 – Rinvio.....	11
Titolo III – SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	11
Art. 24 – Oggetto.....	11
Art. 25 - Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l’istituto della sponsorizzazione	11
Art. 26 – Definizione delle manutenzioni e dei controlli	12
Art. 27 – Altri interventi di manutenzione	12
Art. 28 – Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor.....	12
Titolo IV - NORME FINALI	13
Art. 29 – Trattamento dati personali	13
Art. 30 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento.....	13
Art. 31 – Entrata in vigore ed abrogazioni	13

Titolo I – SPONSORIZZAZIONI: NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate e/o gestite dal Comune di Bottanuco o comunque di interesse dell'Amministrazione Comunale, in ottemperanza ai principi delle seguenti norme di carattere generale: art. 43 L. n. 449/97 e s.m.i.; art. 119 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; art. 19 del D. Lgs n. 50/2016; art. 120 D. Lgs n. 42/2004.
2. Il ricorso a contratti di sponsorizzazione è finalizzato alla realizzazione di iniziative che consentono il perseguimento di interessi pubblici, tende a migliorare la qualità dei servizi istituzionali erogati, deve escludere forme di conflitto di interessi tra attività pubbliche e private, deve favorire l'innovazione e conseguire maggiori economie di bilancio. Tali economie possono concretizzarsi anche col totale o parziale raggiungimento dei risultati previsti.
3. Le iniziative di sponsorizzazione promuovono e incentivano la collaborazione tra pubblico e privato e l'innovazione tecnica e amministrativa dell'Ente, realizzando:
 - a) valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti , associazioni e aziende attivi sul territorio;
 - b) migliore qualità nei servizi e nella prestazioni erogati alla collettività;
 - c) supporto a progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati anche in favore dell'innovazione organizzativa e amministrativa e del miglioramento degli standard di qualità
 - d) economie di spesa a favore dell'Ente, intese sia come riduzione di spesa, sia come incrementi di entrata.
4. Le sponsorizzazioni sono utilizzate unicamente in conformità ai fini istituzionali dell'Ente, ivi compresa la tutela del patrimonio immobiliare e dei beni architettonici o culturali del medesimo. Il ricorso a iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni, i lavori pubblici o le attività dell'Ente, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti:
 - a) manifestazioni sportive, culturali, musicali, educative, di rilevanza sociale, di volontariato, di intrattenimento;
 - b) utilizzo a fini pubblicitari di spazi del Comune (es. bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
 - c) servizi di manutenzione e gestione di aree pubbliche, immobili comunali e arredo urbano;
 - d) fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere, ad elementi di arredo urbano, a beni di consumo, a beni, materiali e attrezzature in uso e dotazione ai servizi comunali;
 - e) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

- f) realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, di attività socio-culturali;
 - g) gestione di sportelli informa-giovani, lavoro, marketing e promozione territoriale;
 - h) attività e strumenti di comunicazione, fra cui a titolo esemplificativo: periodici, bollettini, calendari, cartine stradali, mappe, libri, pubblicazioni, display informativi, materiale informativo in genere.
5. La stipulazione dei contratti di sponsorizzazione è legittima solo a condizione che non vengano alterati i caratteri di neutralità, imparzialità ed equidistanza che ispirano l'azione amministrativa. Devono inoltre essere osservati criteri di trasparenza, eticità e responsabilità sociale.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione nei quali assume il ruolo di sponsor al fine di favorire la veicolazione della propria immagine o della rappresentazione di proprie politiche e strategie in altri contesti, nella prospettiva di realizzazione di forme di marketing territoriale o dei propri servizi. Questa scelta viene determinata a seguito dell'individuazione dei progetti o delle iniziative da sostenere, esplicitando la motivazione della scelta in relazione al presumibile ritorno di immagine.

Art. 2 - Definizioni

1. Il contratto di sponsorizzazione è un negozio giuridico atipico, a prestazioni corrispettive onerose e con fini di pubblicità, mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell'ambito di propri progetti o iniziative, prestazioni accessorie di veicolazione di messaggio pubblicitario del soggetto sponsor, il quale a sua volta si obbliga ad una controprestazione di beni, servizi, denaro o predisposizione di altre utilità nella previsione di conseguire un beneficio all'immagine.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "sponsorizzazione": ogni contributo che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche o di pubblica utilità o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuoverne il nome, il logo, il marchio, l'immagine, il segno distintivo;
 - b) per "sponsor": il soggetto che offre la sponsorizzazione, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi;
 - c) per "sponsee": il soggetto che riceve la sponsorizzazione (nel caso di specie il Comune di Bottanuco) e che, in contropartita, rende una prestazione nei modi previsti dal contratto;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione per la pubblicità dello sponsor;
 - e) per "sponsorizzazione economica o finanziaria": la sponsorizzazione attraverso cui lo sponsor offre in favore dello sponsee il versamento di denaro o la messa a disposizione di altra agevolazione di tipo economico, corrispondente al valore della sponsorizzazione; questo tipo di sponsorizzazione, di puro finanziamento, è sottratto alla disciplina del Codice dei contratti, ma richiede l'esperimento di procedure trasparenti.

- f) per “sponsorizzazione tecnica” o “di partenariato”: la sponsorizzazione che si attua per il tramite di fornitura di beni o servizi in natura o di realizzazione di lavori, relativi all’attività d’impresa dello sponsor, o da questi acquistati all’esterno o affidati a terzi;
- g) per “sponsorizzazione mista”: la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e di quella economica.

Art. 3 - Progetto di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere attivate su iniziativa dell’Amministrazione Comunale o su iniziativa di soggetti terzi. La proposta di sponsorizzazione avanzata da terzi deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali dell’Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative e organizzative. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere in ogni caso deliberate dalla Giunta Comunale nelle proprie linee generali.
2. Le iniziative di sponsorizzazione dell’Amministrazione Comunale sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell’anno la Giunta può, comunque, formulare indirizzi per l’attivazione di specifiche iniziative di sponsorizzazione.
3. I Responsabili di settore, nell’ambito della loro competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta degli sponsor

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, lavori, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi dell’Ente.
2. In caso di sponsorizzazione su iniziativa dell’Amministrazione, la scelta degli sponsor è preceduta dalla pubblicazione di appositi avvisi pubblici circa le attività sponsorizzabili, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Dell’avviso di sponsorizzazione è data ampia pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute dal Responsabile del settore di volta in volta più convenienti al fine di stimolare l’interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi.
4. L’avviso deve indicare almeno:
 - a. L’oggetto della sponsorizzazione
 - b. Le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione
 - c. I criteri di valutazione delle offerte
 - d. L’ufficio procedente ed il responsabile del procedimento
5. Per le sponsorizzazioni di importo non superiore a € 10.000,00 è possibile la scelta diretta del contraente.
6. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime per una singola manifestazione, iniziativa od opera.

Art. 5 - Atto di mecenatismo

1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati, da enti o da soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili cosiddetti di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate con procedure di affidamento diretto, qualunque sia il valore della prestazione resa. In tal caso si dovrà unicamente verificare che il soggetto realizzatore possieda le necessarie qualificazioni tecniche o professionali necessarie per la realizzazione dell'intervento/opera/manifestazione.

Art. 6 - Diritto di rifiuto

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie di natura giuridica con il Comune di Bottanuco.
2. L'Amministrazione oppone motivato rifiuto a proposte di sponsorizzazione quando:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) le reputi inaccettabili per motivi di inopportunità generale.
3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, droghe, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o, comunque, contrari al decoro o alla morale pubblica.
4. È inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell'Ente senza preventiva autorizzazione.

Art. 7 - Diritto di esclusiva

1. L'Amministrazione definisce le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva generale o commerciale qualora ritenga tale opzione utile per stimolare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
2. Le operazioni di sponsorizzazione non determinano alcuna sovrapposizione (e quindi incompatibilità) con altre eventuali iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo:
 - a) patrocinio, laddove si preveda una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità;
 - b) mecenatismo, nel sostegno ad attività artistiche, culturali, associative, aggregative;
 - c) iniziative di sensibilizzazione correlate a specifici spazi, beni e tematiche di interesse collettivo (es. "adotta un'aiuola", "adotta un monumento", ecc.).

Art. 8 - Contratto

1. La gestione della sponsorizzazione, per sponsorizzazioni di valore superiore a 10.000,00 euro, oppure se espressamente richiesto dallo sponsor, viene regolata mediante sottoscrizione di apposito contratto in cui vengono stabiliti, per ogni singolo sponsor, tutti gli elementi essenziali e identificativi dell'accordo.
2. La sponsorizzazione di valore inferiore o pari a 10.000,00 euro può essere gestita con scambio di lettere commerciali fra le parti, contenenti gli elementi identificativi ed essenziali dell'accordo di sponsorizzazione di cui al precedente comma 1).
3. Ai contratti di sponsorizzazione tecnica, aventi ad oggetto:
 - a) i lavori di cui all'allegato I del codice degli appalti (D. Lgs 50/2016);
 - b) gli interventi di restauro o manutenzione dei beni culturali sottoposti a tutela (D.Lgs. 42/04);
 - c) le forniture dal medesimo codice disciplinate;

si applicano, relativamente ai progettisti e agli esecutori del contratto, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione di cui al D. Lgs 50/2016. Le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed esecuzione del contratto vengono impartite dal Responsabile del settore delle opere, dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Art. 9 - Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto

1. L'Amministrazione può prevedere, nell'ambito di bandi di gara per la selezione di contraenti per appalti di servizi, di forniture o di opere pubbliche, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte di sponsorizzazione.
2. Gli elementi valutativi inerenti le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque costituire criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento della fornitura dei beni, dei servizi e dei lavori.

Art. 10 - Destinazione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni

1. L'ammontare delle risorse reperite attraverso sponsor, al netto dell'IVA a carico dell'Ente e le eventuali spese sostenute dall'Ente per la veicolazione del logo dello sponsor, è finalizzato prioritariamente alla realizzazione della relativa iniziativa o alle attività dell'Ente.
2. Una quota definita, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati, può essere destinata all'incremento del fondo di sviluppo delle risorse umane.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e degli atti normativi ed organizzativi adottati in materia dal Comune di Bottanuco.
2. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bottanuco, in persona del suo Sindaco pro tempore; responsabile del trattamento, in conformità del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, è il responsabile del servizio competente per il procedimento relativo a ciascuna sponsorizzazione.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore competente per materia, al fine di accertare l'attuazione degli adempimenti pattuiti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino dei livelli ottimali della prestazione convenuta.

Art. 13 - Norme comuni

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:
 - a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
 - b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 14 - Aspetti contabili e fiscali

1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia.
 - a) Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo Sponsor presenterà allo Sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto, comprensivo d'Iva ai sensi della vigente normativa in materia.
 - b) Nel caso in cui la sponsorizzazione sia di natura tecnica, ovvero siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello Sponsor al Comune del valore del servizio o dei beni, soggetto ad Iva, e la fatturazione del Comune allo Sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per l'attività di promozione dell'immagine e/o dei prodotti e servizi dello Sponsor.
 - c) Nel caso in cui, infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello Sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'ente, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione: lo Sponsor presenterà fattura con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
3. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello Sponsor.

4. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Titolo II - EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI

Art. 15 - Oggetto

1. Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune di Bottanuco, intendendosi per tali quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico, non economico e/o corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune ricevente a fronte di un impoverimento del donante.
2. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
 - a) nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili, finalizzata (donazione con effetti reali) o non finalizzata (donazione modale) ad un determinato scopo;
 - b) nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazione promissoria).
3. Per gli atti di liberalità *mortis causa* si rimanda alla disciplina del Codice Civile e alle altre norme di Legge.

Art. 16 - Iniziativa

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte dell'Amministrazione Comunale rivolta alla Cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Responsabile del Settore competente un apposito avviso reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero tramite altri mezzi idonei.
3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte dell'erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Art. 17 – Forma e competenza

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. Spetta alla Giunta Comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Dirigente competente per materia a norma della specifica disciplina vigente.

Art. 18 – Accettazione e rinuncia alla donazione

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione, qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui l'elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.

Art. 19 – Donazioni promissorie

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - a) la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - b) la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - c) la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli, terreni, beni mobili, strumenti o attrezzature nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
 - a) che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - i. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni);
 - ii. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - iii. dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
 - b) un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - c) la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
 - d) il divieto di cessione del contratto di donazione;

- e) la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

Art. 20 – Casi particolari

1. Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali vengono utilizzate le Convenzioni CONSIP o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la normativa di settore.

Art. 21 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 22 – Riconoscimenti

1. Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
2. Il riconoscimento attribuito al donante-impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

Art. 23 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.

Titolo III – SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI

Art. 24 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio di Bottanuco

Art. 25 - Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della sponsorizzazione

1. L'elenco e la classificazione delle aree verdi oggetto di sponsorizzazione verranno approvati dalla Giunta Comunale nell'ambito del programma delle iniziative di sponsorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 26 – Definizione delle manutenzioni e dei controlli

1. I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dall'affidatario del servizio a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso:
 - a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
 - b) potatura siepi e arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
 - c) eliminazione delle piante disseccate;
 - d) ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento (in genere anni tre);
 - e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
 - f) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
 - g) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo, ivi compresi elementi della pavimentazione, presenti nell'area, che risultino degradati o compromessi;
 - h) pulizia dell'area, inserendo cartacce, lattine, bottiglie, ecc. negli appositi cestini o contenitori; per l'espletamento di tale servizio è obbligatorio l'uso di guanti e/o altre precauzioni;
2. I controlli che saranno effettuati a cura dello sponsee sono i seguenti:
 - a) presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
 - b) presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
 - c) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
 - d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.
3. Le modalità di manutenzione e le variazioni/innovazioni sono presentate dallo sponsor e approvate dal Comune. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al Comune di un apposito progetto che deve essere approvato dal Comune stesso

Art. 27 – Altri interventi di manutenzione

1. Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione o nel programma di sponsorizzazione.

Art. 28 – Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

1. Quale contropartita della gestione dell'area il Comune autorizzerà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. Il loro numero è stabilito dalla Giunta Comunale in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita.

2. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Titolo IV - NORME FINALI

Art. 29 – Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.
2. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

Art. 30 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione.
2. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al “Codice di Comportamento” (così come previsto nel vigente piano triennale della prevenzione della corruzione, ai sensi del D. Lgs 165/2001 e DPR 62/2013) nonché al piano anticorruzione adottato dall'ente tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo approva.
2. E' abrogato il “Regolamento comunale per l'affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 novembre 2009.
3. Sono altresì abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.